



## **1. Disposizioni generali <sup>(\*)</sup>**

### **Art. 1 In generale**

<sup>1</sup> Il curriculum di studi si compone di:

- un periodo di formazione di base (il triennio iniziale);
- un periodo successivo di formazione approfondita a carattere specialistico (di regola un biennio);
- il dottorato (tre anni supplementari).

### **Art. 2 <sup>(5)</sup> Titoli**

<sup>1</sup> La Facoltà conferisce i seguenti titoli:

- Bachelor of Arts in Economics / Laurea triennale in Scienze economiche
- Master of Arts / of Science in Economics / Laurea specialistica in Scienze economiche
- Ph.D. in Economics / Dottorato in Scienze economiche
- Master of Advanced Studies in ....

<sup>2</sup> Conferisce altresì, in collaborazione con la facoltà di Scienze della comunicazione, i seguenti titoli:

- Master of Science in Economics and Communication / Laurea specialistica in Scienze economiche e in Scienze della comunicazione.
- Master of Science in Communication and Economics / Laurea specialistica in Scienze della comunicazione e in Scienze economiche.

<sup>3</sup> La Facoltà può organizzare, sia in proprio che in collaborazione con altre istituzioni, percorsi formativi a carattere professionalizzante, che possono rilasciare il titolo di Executive Master.

### **Art. 3 Campo di applicazione e rinvio**

<sup>1</sup> Questo regolamento disciplina le procedure di verifica e di valutazione relative al conferimento della laurea triennale e della laurea specialistica.

---

<sup>(\*)</sup> I termini di genere maschile utilizzati nel presente Regolamento, quali "studente", "professore", "assistente", ..., si riferiscono sempre anche ai loro corrispettivi femminili.

<sup>2</sup> Il conferimento del dottorato e di eventuali altri titoli é disciplinato da appositi regolamenti.

**Art. 4  
Libretto  
accademico**

<sup>1</sup> Ogni studente possiede un libretto accademico.

<sup>2</sup> Nel libretto accademico:

- vengono iscritte dai professori responsabili le note dei lavori semestrali;
- viene registrata l'effettuazione dello stage, con la firma del responsabile dello stage;
- viene segnalato l'avvenuto soggiorno in un'altra Università, tramite la firma del responsabile dei soggiorni all'esterno;
- viene attestata, su richiesta dello studente, la frequenza ai corsi, tramite la firma del professore.

<sup>3</sup> Il libretto deve essere allegato alla domanda per il conseguimento delle lauree.

**Art. 5  
Lingua**

Gli esami scritti, i lavori semestrali e la tesi di laurea sono, di norma, redatti in italiano. Possono essere redatti anche in tedesco, francese o inglese, previa autorizzazione del docente.

## ***2. Piano degli studi***

**Art. 6  
Struttura  
globale e  
articolazione**

<sup>1</sup> La Facoltà offre un percorso formativo completo in scienze economiche.

<sup>2</sup> L'intera formazione è suddivisa in due cicli:

- un ciclo di base, al termine del quale viene rilasciata la laurea triennale;
- un ciclo successivo, di specializzazione, al termine del quale viene rilasciata la laurea specialistica.

**Art. 7  
Crediti e  
requisiti**

<sup>1</sup> Il percorso di studio si basa sul sistema dei crediti (European Credit Transfer System: ECTS) e prevede il conseguimento di circa 60 crediti per anno.

<sup>2</sup> Per l'ottenimento della laurea triennale occorrono 180 crediti e per l'ottenimento della laurea specialistica, 90-120 crediti supplementari.

**Art. 8**  
**Ciclo di base,**  
**parte comune**  
**e profili**

<sup>1</sup> Il triennio costituisce un periodo di formazione di base, non direttamente professionalizzante.

<sup>2</sup> I primi due anni del ciclo sono comuni a tutti gli studenti. Il terzo anno completa la formazione di base dello studente e, nel contempo, gli offre la possibilità di acquisire un primo livello di specializzazione in uno dei profili caratterizzanti della Facoltà:

- il profilo economico;
- il profilo aziendale;
- il profilo finanziario.

<sup>3</sup> Il piano dettagliato degli studi per il triennio è pubblicato sul "Programma dei corsi".

**Art. 9**  
**Attività previ-**  
**ste dal Piano**  
**degli studi**  
**(ciclo di base)**

<sup>1</sup> Per conseguire la laurea triennale lo studente è tenuto a:

- sostenere gli esami previsti dal Piano degli studi;
- redigere un lavoro semestrale;
- svolgere uno stage oppure elaborare un progetto, oppure seguire un corso (secondo l'Art. 29). <sup>(1)</sup>

<sup>2</sup> I crediti assegnati alle attività sopra indicate sono specificate nel Piano degli studi.

**Art. 10**  
**Ciclo di spe-**  
**cializzazione**  
**(Master)**

<sup>1</sup> La Facoltà organizza, sia in proprio sia in collaborazione con altre Facoltà, dei cicli di specializzazione (Master) in determinate aree disciplinari (finanza, economia e istituzioni, economia e management, comunicazione finanziaria, turismo, ...).

<sup>2</sup> La lista dei Master offerti e i relativi piani dettagliati degli studi sono pubblicati sul "Programma dei corsi".

**Art. 11**  
**Ammissioni**  
**al Master**

<sup>1</sup> Sono ammessi ai vari Master i candidati in possesso di una laurea triennale dell'USI o di un altro titolo giudicato equivalente.

<sup>2</sup> Possono essere richiesti esami integrativi in talune materie qualora la formazione di base dello studente non corrispondesse perfettamente al profilo del Master scelto.

<sup>3</sup> Le decisioni a questo riguardo sono di competenza del Consiglio di Facoltà o di una commissione da esso designata.

**Art. 12  
Attività  
previste dal  
Piano degli  
studi (Master)**

<sup>1</sup> Per conseguire la laurea specialistica, lo studente è tenuto a:

- sostenere gli esami previsti dal Piano degli studi;
- aver frequentato per un semestre un'altra università ai sensi dell'art. 33;
- redigere la tesi di laurea.

<sup>2</sup> I crediti assegnati alle varie attività sono specificati nel Piano degli studi del rispettivo Master.

### **3. Esami**

**Art. 13  
Esami**

<sup>1</sup> L'esame è una prova in cui vengono valutate le conoscenze e le competenze dei candidati.

<sup>2</sup> La verifica delle conoscenze acquisite nei corsi e negli eventuali seminari è organizzata dal docente di ciascun corso ufficiale con un esame conseguente al corso.

<sup>3</sup> Ogni docente è tenuto a presentare al delegato per gli esami la propria organizzazione delle verifiche accertandone con lui la congruenza con il presente regolamento.

**Art. 14  
Forma  
dell'esame**

<sup>1</sup> La materia di un corso può essere esaminata in forma scritta oppure in forma orale oppure in forma scritta e in forma orale.

<sup>2</sup> Spetta al titolare definire, all'inizio del suo corso, la forma della prova.

<sup>3</sup> Un esame scritto dura almeno 90 minuti. Un esame orale almeno 20 minuti.

<sup>4</sup> Ad ogni esame orale è obbligatoria la presenza di un assistente o di un altro docente della Facoltà.

**Art. 15  
Sessioni  
d'esame**

Sono previste due sessioni d'esami:

- la sessione ordinaria (alla fine di ogni semestre);
- la sessione di recupero (in autunno).

**Art. 16**  
**Sessione ordinaria**

<sup>1</sup> Al termine di ogni semestre é prevista una sessione ordinaria.

<sup>2</sup> Compongono la sessione ordinaria tutti gli esami per i corsi impartiti nel semestre.

**Art. 17**  
**Sessione di recupero**

<sup>1</sup> In caso di insuccesso all'esame nella sessione ordinaria é prevista una sessione di recupero in autunno.

<sup>2</sup> In caso di nuovo insuccesso, qualora il corso fosse obbligatorio, lo studente é tenuto a presentarsi all'esame alla fine del semestre in cui il corso verrà riproposto con il programma impartito in quel semestre. Anche per questo esame esiste un'ultima possibilità di recupero nella sessione d'autunno.

<sup>3</sup> Per la ripetizione degli esami é prevista una tassa.

**Art. 18**  
**Termini**

<sup>1</sup> Gli esami del primo anno devono essere superati entro la fine del secondo anno; il tempo massimo per l'ottenimento della laurea triennale é di 5 anni. Per la laurea specialistica fa stato il piano degli studi.

<sup>2</sup> Il non adempimento dei termini implica l'esclusione dalla Facoltà.

**Art. 19**  
**Iscrizione**

<sup>1</sup> Può iscriversi agli esami lo studente che é regolarmente iscritto alla facoltà e che abbia pagato le tasse previste.

<sup>2</sup> La domanda di iscrizione deve essere inoltrata alla segretaria di Facoltà nella forma richiesta dalla segreteria stessa.

<sup>3</sup> La segreteria di Facoltà verifica la validità della domanda e comunica tempestivamente eventuali impedimenti.

**Art. 20**  
**Ritiro**

<sup>1</sup> Il candidato può ritirarsi fino a 10 giorni prima da un esame comunicandolo per iscritto al Delegato. Fa stato la data del timbro postale e del messaggio di posta elettronica.

<sup>2</sup> Il candidato che non si presenta o che non porta a termine un esame senza una valida giustificazione viene considerato respinto per quell'esame. La Facoltà può far capo a un medico fiduciario nel caso in cui un certificato medico fosse inadeguato.

<sup>3</sup> In caso di dubbio, la decisione spetta al Decano, sentito il Delegato per gli esami.

**Art. 21 <sup>(6)</sup>  
Atti illeciti**

<sup>1</sup> Se nel corso di un esame scritto sussistono indizi che un candidato sia ricorso a mezzi illeciti, i sorveglianti devono presentare un rapporto scritto al delegato. Il delegato verifica, insieme con il docente interessato, la fondatezza degli indizi. Se si accerta che gli indizi sono fondati, il candidato viene respinto per quell'esame.

<sup>2</sup> La Facoltà può inoltre adottare ulteriori misure disciplinari secondo l'art. 47a.

**Art. 22  
Materie  
d'esame**

Fanno oggetto d'esame le materie previste dal piano degli studi.

**Art. 23  
Sistema di  
valutazione**

<sup>1</sup> La nota di valutazione per tutti gli esami, per i lavori semestrali e per la tesi di laurea è scalare. La nota è definita secondo una scala da 1 a 10, con incrementi di 0.5; sono considerate insufficienti le note inferiori a 6.

<sup>2</sup> Le valutazioni dello stage e del progetto sono di tipo binario (approvato o respinto). <sup>(2)</sup>

**Art. 24  
Valutazione**

<sup>1</sup> La valutazione per ogni materia è fatta utilizzando il sistema di valutazione previsto dall'art. 23.

<sup>2</sup> La valutazione concorre al calcolo della media della laurea con un peso pari ai crediti assegnati al corso a cui l'esame si riferisce.

<sup>3</sup> Le valutazioni di tipo binario non incidono sul calcolo della media della laurea.

**Art. 25  
Superamento  
degli esami**

<sup>1</sup> I crediti corrispondenti ad ogni corso sono definitivamente acquisiti quando il relativo esame è superato con una nota sufficiente (uguale o superiore a sei).

<sup>2</sup> Sul totale di 180 crediti previsti dal piano degli studi per il conseguimento della laurea triennale, lo studente può fare convalidare un massimo di 18 crediti con una nota inferiore al 6, ma non inferiore al 5.

<sup>3</sup> Il programma di Master può prevedere la convalida di crediti per esami valutati con una nota inferiore al 6, ma non inferiore al 5; tuttavia, il numero di crediti così convalidati non deve superare quelli corrispondenti ad una materia.

**Art. 26**  
**Organi e**  
**competenze**

<sup>1</sup> Gli organi preposti agli esami sono i seguenti:

- il delegato per gli esami;
- gli esaminatori;
- la commissione d'esame per il primo anno;
- altre commissioni istituite dal Consiglio di Facoltà.

<sup>2</sup> *Il delegato per gli esami* è un docente membro del Consiglio di Facoltà, che viene incaricato a tempo determinato di coordinare gli esami, di fissarne le date, di verificare insieme a ciascun docente la correttezza (segnatamente eventuali impedimenti per ragioni di parentela) e la congruenza della sua organizzazione degli esami con il presente Regolamento, e di decidere sui contenziosi. La Facoltà può designare più delegati per gli esami.

<sup>3</sup> *Gli esaminatori* sono i professori titolari dei rispettivi corsi. In caso di impedimento, il delegato provvederà a nominare un sostituto.

<sup>4</sup> *La commissione di esame per il primo anno* è costituita dai docenti delle materie del primo anno. Si riunisce di regola due volte all'anno e ha per compito la valutazione della posizione d'insieme dello studente. La commissione dedica particolare attenzione agli studenti che presentino situazioni problematiche e può esprimere consigli e raccomandazioni che verranno trasmessi agli studenti stessi per il tramite dei loro tutor.

#### **4. Lavoro semestrale**

**Art. 27**  
**Scopo**

<sup>1</sup> Il lavoro semestrale è un lavoro personale svolto dallo studente nell'ambito di un corso o seminario previsto nel piano degli studi.

<sup>2</sup> Questo lavoro tratta un tema scelto di comune accordo con il docente e permette allo studente nonché al docente di giudicare il progresso negli studi.



**Art. 28**  
**Condizioni e**  
**valutazione**

<sup>1</sup> Per il conseguimento della laurea triennale è richiesto un lavoro semestrale; esso deve essere accettato dal docente e redatto per iscritto.

<sup>2</sup> Altri lavori semestrali possono essere richiesti nei cicli di specializzazione.

<sup>3</sup> Il lavoro semestrale viene valutato con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 23.

<sup>3</sup> Tale valutazione entra nel calcolo della media per il conseguimento della laurea rispettiva con il peso dei crediti attribuiti secondo quanto disciplinato dal piano degli studi.

<sup>4</sup> La valutazione del docente deve essere iscritta nel libretto accademico dello studente con la firma del docente.

<sup>5</sup> Eventuali lavori seminariali che sono parte integrante della valutazione di una materia d'esame non possono essere considerati anche ai fini dell'acquisizione dei crediti attribuiti dal lavoro semestrale.

**5. Stage/progetto/corso alternativo <sup>(3)</sup>**

**Art. 29**  
**Obbligato-**  
**rietà e**  
**obiettivi**

<sup>1</sup> Ogni studente, nel corso del ciclo di base, è tenuto

- a trascorrere un periodo di attività fuori dalla Facoltà in forma di stage presso un'azienda o istituzione;
- oppure a svolgere un progetto consistente in un lavoro di applicazione a casi professionali concreti di concetti appresi durante i corsi.

<sup>2</sup> Lo stage o il progetto rappresentano un momento integrante del curriculum formativo dello studente.

<sup>3</sup> Obiettivi dello stage sono:

- a. prendere contatto con il contesto professionale;
- b. individuare le opportunità di un proprio inserimento nella professione, o altre carriere economiche;
- c. orientare il compimento del proprio curriculum a tali opportunità.

<sup>4</sup> Obiettivo del progetto è prioritariamente quello di mettere in

contatto lo studente con una realtà professionale, che viene analizzata in un suo singolo aspetto.

Allo studente è richiesto sostanzialmente un lavoro separabile in due momenti: una prima fase di ricerca dei dati e di rassegna, e una seconda fase di stesura dei dati raccolti e analisi. I progetti sono definiti dai docenti e proposti e possono essere svolti in gruppi (di max 4/5 studenti).

<sup>5</sup> In alternativa allo stage e al progetto, lo studente ha la facoltà di seguire, superando con almeno la nota 6 uno tra i corsi offerti per il terzo anno del triennio della facoltà di economia o i corsi offerti nel triennio da una delle facoltà dell'USI (e inclusi nell'elenco dei corsi riconosciuti e aggiornato dal delegato per gli esami).

**Art. 30  
Inizio e  
durata**

<sup>1</sup> Lo stage e il progetto possono essere svolti solo dopo il completamento del quarto semestre.

<sup>2</sup> La durata minima richiesta per lo stage è di un mese fino ad un massimo di tre, preferibilmente a tempo pieno e durante il periodo di sospensione dei corsi. La durata media del progetto è di circa 6 settimane.

**Art. 31  
Attestazione**

L'effettuazione dello stage o del progetto è attestata nel libretto accademico con la firma del responsabile per lo stage.

**Art. 32  
Rimando alle  
Direttive per  
lo stage**

Le Direttive per lo stage e per il progetto, approvate dal Consiglio di Facoltà, regolano ogni aspetto riguardante questi ultimi e ad esse rimanda il presente regolamento.

## ***6. Soggiorno di studio in un'altra università (soggiorno)***

**Art. 33  
Obbligatorietà e  
obiettivi**

<sup>1</sup> Per il conseguimento della laurea specialistica è obbligatorio un soggiorno dello studente in un'altra università, preferibilmente in un'area linguistica diversa. Il semestre all'esterno può essere effettuato anche durante il primo triennio.

<sup>2</sup> Lo scopo del soggiorno è di favorire l'ampliamento dell'orizzonte culturale, scientifico e linguistico e l'approfondimento delle conoscenze specifiche dello studente.

**Art. 34  
Durata e  
riconosci-  
mento** <sup>1</sup> Il soggiorno ha la durata di almeno un intero semestre in un'altra università.  
<sup>2</sup> Agli esami superati presso quest'ultima vengono attribuiti crediti secondo le modalità previste nel piano degli studi.

**Art. 35  
Attestazione** Il soggiorno é attestato nel libretto dello studente con firma del responsabile del soggiorno all'esterno.

**Art. 36  
Rimando alle  
Direttive per  
il soggiorno** Le Direttive per il soggiorno, approvate dal Consiglio di Facoltà, regolano ogni aspetto riguardante i soggiorni e ad esse rimanda il presente regolamento.

## **7. Tesi di laurea**

**Art. 37  
Scopo** La tesi di laurea è un saggio personale che dimostra la capacità dello studente di utilizzare lo strumentario metodologico per analizzare un dato problema.

**Art. 38  
Relatore e  
Correlatore** <sup>1</sup> Nello svolgimento della ricerca e della stesura della tesi lo studente sarà guidato con funzione di relatore dal docente di uno dei corsi ufficiali professati nella Facoltà.

<sup>2</sup> In questa funzione il relatore viene coadiuvato da un correlatore, da lui nominato.

<sup>3</sup> Il correlatore deve essere un docente universitario. La categoria dei *maîtres assistants* rientra sotto il termine di "docente".

**Art. 39  
Oggetto** <sup>1</sup> La tesi tratta un tema scelto di comune accordo con il relatore nel proprio ambito di specializzazione.

<sup>2</sup> L'elaborazione e la redazione della tesi richiedono un impegno corrispondente al numero di crediti previsti dal piano degli studi.

**Art. 40  
Difesa e  
Valutazione** <sup>1</sup> La tesi di laurea viene difesa dal candidato di fronte alla giuria composta dal relatore e dal correlatore.

<sup>2</sup> Al seguito della difesa, la giuria procede alla valutazione, con una nota da 1 a 10, secondo l'art. 23.

<sup>3</sup> Tale valutazione entra nel calcolo della media per il conseguimento della laurea specialistica con il peso dei crediti

attribuiti dal piano degli studi.

<sup>4</sup> La valutazione della tesi deve essere comunicata dal relatore alla segreteria della Facoltà.

<sup>5</sup> Il candidato respinto nella tesi può essere autorizzato a presentare un nuovo lavoro, scegliendo un tema diverso. Il candidato respinto al secondo tentativo è escluso dalla Facoltà.

## **8. Conferimento della laurea in scienze economiche**

### **Art. 41 Verifica dei requisiti**

<sup>1</sup> Lo studente deve fare domanda scritta alla segreteria della Facoltà allegando il libretto accademico.

<sup>2</sup> La segreteria di Facoltà verifica il rispetto dei requisiti sanciti dagli art. 9 e 12 e comunica tempestivamente eventuali lacune.

### **Art. 42 Menzione**

<sup>1</sup> Per ogni ciclo, il laureato in scienze economiche riceve una nota corrispondente alla media delle note conseguite nelle attività previste dai rispettivi piani degli studi. La media è calcolata ponderando ciascuna nota sulla base dei crediti previsti per ciascuna attività; viene arrotondata al quarto di punto superiore.

<sup>2</sup> Le menzioni sono:

- *summa cum laude* (9.25-10);
- *magna cum laude* (8 - 9);
- *cum laude* (7.25-7.75);
- *legitime* (6-7.)

### **Art. 43 Promozione**

La laurea vengono consegnate ufficialmente allo studente nella giornata di promozione.

## **9. Procedure di riconoscimento e congedi**

### **Art. 44 Riconoscimento**

<sup>1</sup> La Facoltà può riconoscere esami già superati presso altre università e il corrispondente esonero da corsi o esami propri (e dei crediti corrispondenti).

<sup>2</sup> Accordi generali di collaborazione con altre università possono sostituire le procedure individuali.

**Art. 45  
Congedi**

<sup>1</sup> In caso di maternità, servizio militare o civile, malattie gravi ed altre circostanze che rappresentino, a giudizio del Decano, difficoltà rilevanti per il regolare svolgimento degli studi, lo studente può ottenere un congedo per uno o più semestri.<sup>(4)</sup>

<sup>2</sup> Lo studente in congedo può mantenere l'immatricolazione pagando una tassa ridotta e beneficiare della legittimazione come studente regolare senza frequentare alcuna attività didattica.

<sup>3</sup> Nel congedo maternità è possibile in ogni caso sostenere gli esami di corsi che si sono già frequentati.<sup>(4)</sup>

## **10. Disposizioni finali**

**Art. 46  
Competenze**

Il Consiglio di Facoltà è l'organo cui compete l'applicazione e l'interpretazione del presente Regolamento, per quanto attiene in particolare le procedure d'ammissione e gli esami. Può delegare tali competenze.

**Art. 47  
Eccezioni**

In casi eccezionali la Facoltà ha la possibilità di derogare a questo Regolamento, ma solo in favore del candidato.

**Art. 47a<sup>(6)</sup>  
Misure  
disciplinari**

<sup>1</sup> Il Consiglio di Facoltà può sanzionare con le misure disciplinari previste al capoverso successivo i seguenti comportamenti degli studenti:

- a) l'indisciplina e la violazione dell'ordine interno universitario;
- b) il ricorso a mezzi illeciti nel corso di un esame scritto;
- c) il plagio nella redazione di un lavoro scritto (lavoro semestrale, rapporto di stage o progetto, tesi di laurea, ecc.); commette in particolare plagio lo studente che consegna un lavoro scritto non redatto, anche solo in parte, di proprio pugno o in cui spaccia come propri i risultati di lavori o gli esiti di ricerche di terzi.

<sup>2</sup> Nei casi menzionati al cpv. 1, il Decano della Facoltà, svolta l'inchiesta ad opera del Delegato per gli esami e del Decano stesso nel rispetto del diritto dello studente di essere sentito, può pronunciare (anche cumulativamente) le seguenti misure disciplinari, tenuto conto della responsabilità dello studente e della gravità dell'atto illecito:

- a) l'ammonimento,
- b) l'annullamento dell'esame o del lavoro scritto nel quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso l'esame o il lavoro scritto sarà registrato con il voto 1 e considerato come non superato;
- c) la sospensione da una o più sessioni ordinarie d'esame, ritenuta la possibilità di frequentare i corsi;
- d) la sospensione per uno o più semestri della possibilità di acquisire crediti relativi a lavori scritti;
- e) la sospensione da uno o più semestri e, conseguentemente, dagli esami relativi ai corsi impartiti nel o nei semestri sospesi;
- f) l'annullamento di tutti gli esami sostenuti nella sessione nella quale è stato constatato l'atto illecito; in tal caso gli esami saranno registrati con il voto 1 e considerati come non superati.

<sup>3</sup> Rimane riservata la competenza delle altre istanze universitarie di pronunciare l'esclusione dello studente.

<sup>4</sup> Contro la decisione del Decano è dato reclamo al Consiglio di Facoltà.

**Art. 48**  
**Contenzioso**

<sup>1</sup> Ogni decisione rilevante per i diritti o le aspettative dello studente, comprese le valutazioni d'esame, è comunicata in forma scritta.

<sup>2</sup> Contro tali decisioni, se prese da singoli docenti, da giurie d'esame, da commissioni o servizi, lo studente può interporre reclamo e provocare una decisione della Facoltà.

<sup>3</sup> Contro le decisioni della Facoltà lo studente può fare ricorso a norma della legge e del regolamento dell'Università.

<sup>4</sup> Reclami e ricorsi devono essere inoltrati entro 15 giorni e motivati in forma scritta. Vale per analogia la procedura amministrativa del Cantone Ticino, escluse le interruzioni per ferie giudiziarie.

<sup>5</sup> Per i reclami non è dovuta tassa; per i ricorsi totalmente o parzialmente respinti può essere addebitata, e di regola chiesta in deposito prima della decisione, una tassa fino a fr. 500.--.

**Art. 49**  
**Decorrenza**  
**e Norme**  
**transitorie**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento entra in vigore il 10/10/2001 e si applica integralmente a tutti gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2001/2002.

<sup>2</sup> Per gli studenti immatricolati in precedenza vale il Regolamento del 18/10/1999 con gli emendamenti decisi dalla Facoltà.

<sup>3</sup> Per gli studenti che hanno conseguito una licenza in scienze economiche secondo il Regolamento precedentemente in vigore (o titolo equivalente), l'ammissione ai Master è retta dall'art. 11. Il Consiglio di Facoltà o le singole commissioni menzionate all'art. 11 cpv. 3 possono riconoscere fino ad un massimo di 60 crediti acquisiti con il conseguimento della licenza.

- (1) Punto 3 del cpv 1 completato con decisione del 3 dicembre 2003 del Consiglio di Facoltà, ratificata dal Consiglio dell'Università il 20 febbraio 2004.
- (2) Art. modificato con decisione dell'8 maggio e del 3 dicembre 2003 del Consiglio di Facoltà, ratificata dal Consiglio dell'Università il 20 febbraio 2004.
- (3) Gli articoli del punto 5 sono modificati con decisione del 3 dicembre 2003 del Consiglio di Facoltà, notificata dal Consiglio dell'Università il 20 febbraio 2004.
- (4) Art. modificato con decisione del 3 dicembre 2003 del Consiglio di Facoltà, ratificata dal Consiglio dell'Università il 20 febbraio 2004.
- (5) Art. modificato con decisione del Consiglio di Facoltà del 13 ottobre 2004.
- (6) Art. modificato con decisione del Consiglio di Facoltà del 14 marzo 2007 e del 19 dicembre 2007.